

RIPRODUZIONE DI MARCHIO: IL VALORE DESCRITTIVO

Marchio Alfa Romeo

logo coprimozzo originale



copia



copia



Marchio Toyota

logo coprimozzo originale



copia



Marchio Nissan

logo coprimozzo originale



copia



Marchio Volkswagen

logo coprimozzo originale



copia



Marchio Mazda

logo coprimozzo originale



copia



la copia dell'originale

***E' CONTRAFFAZIONE
DI MARCHIO***

SEMPRE



SALVO CHE

si tratti di utilizzo del marchio con finalità puramente estetica o descrittiva, e non già identificativa della provenienza del bene da parte del produttore titolare del diritto di privativa sul segno

Anche con riferimento al reato di cui all'articolo 474 c.p. se ne esclude la ravvisabilità laddove, con un esame da svolgersi di volta in volta in concreto, risulti evidente che le le modalità di apposizione del marchio, per la grandezza del marchio originario dell'effettivo produttore e di quello che si assume apposto solo a fine descrittivo, siano effettivamente tali da impedire la lesione del valore della pubblica fede sotto il profilo dell'affidamento dei marchi e, quindi, tali da impedire la possibilità di ingenerare sul mercato una confusione circa la provenienza e l'autenticità del prodotto (cfr. Corte di Cassazione, sez V penale, 15 febbraio 2012, Sentenza 5957).

In senso diametralmente opposto, va rilevato, si è peraltro espressa la Corte di Cassazione, sez. II penale, con la sentenza n. 28847 del 7 luglio 2015.